

PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 5 del 19 febbraio 2015

Trasmessa al CONSIGLIO REGIONALE della TOSCANA il _____ PROT. N. _____

VERBALE:

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL DIRETTORE

PUBBLICAZIONE:

La pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio è iniziata il giorno

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE

ESECUTIVITÀ:

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267 per decorrenza del termine.

Seravezza, _____

IL DIRETTORE

OGGETTO: utilizzo di frantoi mobili all'interno delle aree contigue di cava, in deroga a quanto stabilito dalla deliberazione di consiglio direttivo n. 22 del 13.07.2009

L'anno duemilaquindici, addì diciannove del mese di febbraio, alle ore 16,45, presso gli Uffici del Parco Alpi Apuane di Massa, in Via Simon Musico n° 8, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale della Toscana 1 febbraio 2013, n° 1.

Presiede il Sig. **ALBERTO PUTAMORSI** nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 1 febbraio 2013, n° 13.

Sono presenti componenti n° 10 Assenti n° 3:

(A = assente; P = presente)

Ilaria	BERTOZZI	A
Marco	BERTOLINI	P
Riccarda Maria	BEZZI	P
Lorenzo	BORGHESI	P
Stefano	CACCIA	P
Massimo	FORNARI	P
Barbara	LIPPI	A
Sauro	MATTEI	P
Gabriella	PEDRESCHI	A
Alberto	PUTAMORSI	P
Matilde	RAGGHIANI	P
Mario	TONACCI	P
Vittorio	TORRE	P

Responsabile del procedimento amministrativo:

Raffaello Puccini

Partecipa il Direttore dell'Ente

Antonio BARTELLETTI

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSO che la propria delibera n. 22 del 13.07.2009, in merito alla gestione dei detriti di cava, prevede i seguenti divieti ed obblighi:

- divieto di utilizzare frantoi fissi o mobili all'interno delle aree contigue di cava del Parco;
- obbligo di allontanamento dall'area di cava dei materiali a "granulometria fine" risultanti dalla attività di vagliatura;

VISTI gli impatti negativi prodotti dalla presenza delle discariche di cava (ravaneti) sui versanti delle Alpi Apuane, sia in termini paesaggistici che idrogeologici;

VISTE le norme del Piano Paesaggistico della Regione Toscana, adottato nel luglio 2014, che non consentono la realizzazione di nuove discariche di cava (ravaneti), né la ricarica di quelle esistenti;

CONSIDERATO che uno degli impedimenti all'allontanamento delle scaglie di marmo dalle aree di cava è rappresentato dalla distanza di tali aree dai centri di riutilizzo;

CONSIDERATO che la frantumazione delle scaglie all'interno dei siti di cava comporterebbe la possibilità di allontanare una maggiore quantità di tale materiale, a parità di numero di viaggi, facilitando sia la rimozione dei ravaneti esistenti sia l'allontanamento del detrito prodotto durante l'attività di escavazione;

RITENUTO che le situazioni più critiche, riguardo alla presenza delle discariche di cava (ravaneti) nonché alla difficoltà di allontanare i detriti prodotti dalle attività di escavazione in essere, si riscontrano nei bacini estrattivi dei versanti interni non serviti da infrastrutture viarie adeguate al trasporto pesante, all'interno dei quali nel corso degli anni si sono formati notevoli discariche di cava;

RITENUTO che l'allontanamento dei detriti lapidei, ovvero l'alleggerimento delle discariche di cava (ravaneti), può contribuire alla riduzione del rischio idrogeologico;

RITENUTO di consentire un limitato numero di deroghe ai divieti stabiliti dalla propria deliberazione n. 22 del 13.07.2009, circoscrivendole ad alcuni bacini estrattivi del versante interno, lontani dalle infrastrutture presenti sulla costa e all'interno dei quali si riscontrano notevoli accumuli di detrito;

VISTA la individuazione dei bacini estrattivi contenuta nel Piano Paesaggistico della Regione Toscana;

RITENUTO di prevedere deroghe ai divieti di installazione di frantoi mobili all'interno dei seguenti bacini estrattivi del versante interno delle Alpi Apuane, come definiti dal Piano Paesaggistico della Regione Toscana:

- Bacino n. 02) Orto di Donna e Val Serenaia;
- Bacino n. 03) Acqua Bianca e Carcaraia
- Bacino n. 04) Monte Sagro Morlungo e Monte Borla;
- Bacino n. 05) Monte Cavallo
- Bacino n. 07) Colubraia e Monte Pallerina;
- Bacino n. 16) Fontana Baisa

RITENUTO che le deroghe al divieto di installazione di frantoi mobili possano essere consentite per la realizzazione di “interventi pilota” che assicurino quanto segue:

- il massimo contenimento degli impatti provocati sull’ambiente dall’utilizzo dei frantoi mobili;
- il massimo miglioramento della qualità ambientale dovuto alla realizzazione delle misure di compensazione connesse con l’intervento;
- la possibilità di verificare e misurare, con modalità certe, lo stato di attuazione dell’intervento ed in particolare lo stato di attuazione delle connesse misure di compensazione;

VISTA la proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio responsabile del procedimento;

ESAMINATA e ritenuta meritevole di approvazione;

ACQUISITI e conservati in atti i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del Testo unico di cui al D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI 9 favorevoli e uno contrario (Bezzi),

DELIBERA

di prevedere deroghe al divieto di utilizzo di frantoi mobili all’interno delle aree contigue di cava, di cui alla delibera n. 22 del 13.07.2009, per la realizzazione di tre *interventi pilota* della durata di 54 mesi, suddivisi in tre fasi di 18 mesi ciascuna, che prevedano le seguenti azioni:

- l’utilizzo di un frantoio mobile finalizzato alla gestione dei detriti prodotti dalla attività di coltivazione di una cava in esercizio o alla rimozione di un ravaneto esistente, non naturalizzato, destinato a definitivo ripristino ambientale;
- la realizzazione di misure di compensazione meglio specificate nei punti seguenti;

di stabilire che deroghe ai divieti di installazione di frantoi mobili potranno essere concesse all’interno dei seguenti bacini estrattivi del versante interno delle Alpi Apuane, come definiti dal Piano Paesaggistico della Regione Toscana:

- Bacino n. 02) Orto di Donna e Val Serenaia;
- Bacino n. 03) Acqua Bianca e Carcaraia
- Bacino n. 04) Monte Sagro Morlungo e Monte Borla;
- Bacino n. 05) Monte Cavallo
- Bacino n. 07) Colubraia e Monte Pallerina;
- Bacino n. 16) Fontana Baisa

di stabilire che richieste per la realizzazione degli *interventi pilota*, in deroga a quanto stabilito dalla delibera n. 22 del 13.07.2009, complete della documentazione indicata nel presente atto, dovranno pervenire al Parco nel periodo compreso tra il 20.03.2015 e il 20.04.2015;

di stabilire che sarà consentita deroga per tre *interventi pilota* localizzati in bacini estrattivi distinti. Nel caso in cui, nel periodo indicato al punto precedente, pervengano al Parco più richieste, saranno ammesse la prime tre, localizzate in bacini estrattivi distinti, secondo l’ordine di arrivo al protocollo dell’ente;

di stabilire che dopo i 54 mesi di sperimentazione dei tre *interventi pilota*, salvo diverse deliberazioni dell’organo competente, decadrà la deroga ai divieti di cui alla presente delibera;

di stabilire che gli *interventi pilota* dovranno avere caratteristiche e requisiti di seguito elencati:
gli *interventi pilota* dovranno prevedere le seguenti misure di mitigazione:

- misure di mitigazione delle emissioni in atmosfera;
- misure di mitigazione del rumore;
- misure di mitigazione di ogni possibile impatto sul suolo;

gli *interventi pilota* dovranno garantire le seguenti condizioni:

- la sostenibilità dell'intervento in relazione alle infrastrutture viarie utilizzate, sia per quelle ricadenti all'interno delle aree contigue di cava e all'interno dell'area del parco, sia per quelle esterne all'area parco;
- l'assenza di qualsivoglia condizione di conflitto con le emergenze naturalistiche e antropiche presenti nell'area;

gli *interventi pilota* dovranno prevedere misure di compensazione, che si concretizzano nella realizzazione delle seguenti categorie di opere:

- opere di recupero e valorizzazione di cave dismesse da destinare ad usi diversi da quelli estrattivi (usi naturalistici, didattici, espositivi, di spettacolo e simili);
- opere di recupero della sentieristica escursionistica;
- opere selvicolturali volte ad incrementare la naturalità e la biodiversità del bosco;
- opere volte a reintrodurre naturalità e biodiversità nei siti estrattivi dismessi;
- opere di demolizione di manufatti privi di valore paesaggistico;
- opere di restauro di manufatti dell'archeologia industriale, che rappresentano elementi significativi e qualificanti dei paesaggi di cava;
- opere di restauro di edifici, che rappresentano elementi significativi e qualificanti dei paesaggi di cava, sono ammesse a condizione che il proponente ne conceda l'uso pubblico per almeno trenta anni, tramite la stipula di apposita convenzione con un soggetto pubblico gestore, che ne regolamenti l'uso;

I proponenti degli interventi pilota dovranno dimostrare la proprietà o la disponibilità dei beni oggetto delle misure di compensazione. Nel caso di interventi da realizzare su beni pubblici i proponenti dovranno ottenere l'assenso da parte del soggetto proprietario.

Gli interventi di compensazione di cui sopra non potranno essere dismessi o smantellati e le aree su cui insistono, ancorché ricadenti in area contigua di cava, non potranno essere oggetto, in futuro, di attività estrattiva.

La misura del valore economico degli interventi di compensazione sarà stabilita dai computi metrici estimativi degli interventi da realizzarsi, elaborati sulla base dei prezziari ufficiali di riferimento. I computi metrici estimativi di cui sopra dovranno essere redatti da professionisti abilitati, in forma di perizia giurata.

Per ogni fase pari a 18 mesi di utilizzo di un frantoio mobile, dovranno essere realizzate misure di compensazione per un valore pari a € 35.000. Il periodo di utilizzo del frantoio inizia a decorrere dalla data di rilascio della pronuncia di compatibilità ambientale del Parco.

Al termine di ogni fase, pari a 18 mesi di utilizzo di un frantoio mobile, dovrà essere documentata la realizzazione degli interventi di compensazione. Trenta giorni prima della scadenza della fase di cui sopra il proponente dovrà trasmettere al Parco un certificato di regolare esecuzione delle misure di compensazione realizzate, elaborato sul modello di quello in uso nei contratti delle opere pubbliche, redatto in forma di perizia giurata, da professionisti abilitati, diversi da quelli che hanno redatto il progetto dell'intervento pilota.

IL DIRETTORE o suo delegato

La mancata realizzazione degli interventi di compensazione, ovvero la mancata trasmissione del certificato di regolare esecuzione di tali interventi, entro il termine di cui sopra, comporterà la decadenza automatica della autorizzazione all'utilizzo del frantoio.

di stabilire che i frantoi mobili possono essere collocati nelle seguenti aree:

- i frantoi mobili possono essere collocati all'interno delle aree contigue di cava;
- i frantoi mobili non possono essere collocati all'interno dei SIR (Sin, pSic, Zps);
- i frantoi mobili non possono essere collocati in aree al di sopra dei 1200 metri slm;
- i frantoi mobili non possono essere collocati in aree interessate da emergenze geomorfologiche;

di stabilire che le richieste per la realizzazione degli *interventi pilota* devono essere presentate sotto forma di domanda di attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale n. 10/2010 e devono allegare la seguente documentazione:

- progetto di utilizzo del frantoio mobile o variante al piano di coltivazione della cava con l'inserimento e l'utilizzo del frantoio mobile;
- progetto degli interventi di compensazione corredato dalla relativa fattibilità edilizia ed urbanistica;
- studio di impatto ambientale;
- studio di incidenza;
- crono programma degli interventi di compensazione;
- programma delle misure di monitoraggio di tutti gli impatti prodotti sull'ambiente;
- attestazione della disponibilità dei beni oggetto degli interventi di compensazione o atto di assenso da parte del soggetto pubblico proprietario;
- convenzione tra il proponente e un soggetto pubblico gestore che regolamenti l'uso di un edificio oggetto di opere di restauro (solo nel caso in cui gli interventi di compensazione comprendano tali opere);

Il definitivo rilascio della pronuncia di compatibilità ambientale è subordinato alla presentazione, da parte del proponente, di tutte le autorizzazioni (paesaggistiche, edilizie, urbanistiche ed altre) necessarie per la realizzazione degli interventi di compensazione.

di stabilire i seguenti indirizzi in merito alla gestione della "frazione fine" di qualsiasi granulometria, risultante dalle attività di frantumazione:

- permane l'obbligo di allontanamento dai siti di cava della "frazione fine" derivante dalla attività di frantumazione e vagliatura, come stabilito dalla delibera n. 22 del 13.07.2009;
- la "frazione fine" non potrà essere accumulata in cava o nelle aree circostanti e dovrà essere allontanata e conferita agli appositi centri di trattamento ed utilizzo;
- limitate porzioni di "frazione fine" di granulometria non inferiore a 25 mm, potranno essere utilizzate per la manutenzione delle strade di arroccamento. Tali quantità dovranno essere proporzionali e congrue con l'effettivo sviluppo della viabilità da mantenere;
- limitate porzioni di "frazione fine" potranno essere utilizzate in specifici progetti di recupero ambientale da autorizzare nell'ambito del *progetto pilota*. Tali interventi di recupero ambientale non sono computabili come interventi di compensazione;

di precisare che i *progetti degli interventi di compensazione*, i relativi *computi metrici estimativi*, nonché il successivi *certificati di regolare esecuzione*, in quanto parte integrante degli interventi pilota di cui al presente atto, saranno soggetti alle medesime forme di pubblicità previste dalle norme sulla valutazione di impatto ambientale ed in particolare saranno pubblicati sul sito web del Parco;

IL DIRETTORE o suo delegato

di dare mandato alla U.O.S. Vigilanza e gestione della fauna di effettuare periodici controlli per verificare lo stato di avanzamento degli interventi pilota nonché il rispetto delle prescrizioni e delle condizioni contenute nelle pronunce di compatibilità ambientale rilasciate dal Parco a seguito della presente deliberazione. Le risultanze di tale attività di controllo dovranno essere comunicate al Consiglio direttivo con cadenza trimestrale;

di richiedere conseguentemente alla Giunta esecutiva di modificare sul PQPO 2015 l'obiettivo individuale del Coordinatore dell'U.O.S. Vigilanza e gestione della fauna, trasformandolo in "verifica e controllo dei progetti pilota di alleggerimento dei ravaneti attraverso l'utilizzo/allontanamento dei detriti prodotti;

di dare mandato alla U.O.C. Pianificazione territoriale di provvedere a pubblicare all'albo pretorio e sul sito web del Parco l'*avviso pubblico* relativo alle modalità con cui inoltrare al Parco le richieste di attivazione delle procedure di impatto ambientale per gli *interventi pilota* di cui al presente atto;